



Comune di Montalbano Elicona

Piazza Maria SS. della Provvidenza - 98065 Montalbano Elicona (ME)

Part. IVA 00339970832 - tel. +39.0941679012

ORDINANZA SINDACALE

N. 19 DEL 29/06/2020

ESTRATTO

pag. 1 di 2

OGGETTO	Ordinanza n. 19 del 29.06.2020 - Animali infetti
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>ORDINA Al Signor Stefano Angelica responsabile aziendale</p> <ol style="list-style-type: none">1) Il sequestro di tutto l'allevamento;2) I bovini riscontrati infetti di Brucellosi e identificati nel mod. 2/33 notificato dal Servizio Veterinario all'interessato, sono posti sotto sequestro fiduciario presso l'allevamento del Sig. Stefano Angelica e debbono essere rigorosamente tenuti separati dai capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati separatamente;3) Gli animali di cui al punto 2 devono essere macellati entro 15 GIORNI dalla data di notifica del mod. 2/33 da parte del servizio veterinario, così come quelli risultati positivi ai successivi interventi fino a chiusura focolaio;4) I feti, i capi nati morti, i capi morti di Brucellosi dopo la nascita e le placente devono essere immediatamente ed accuratamente distrutti ai sensi DPR 320/54 e successive modifiche, a meno che non siano destinate ad esami di laboratorio;5) Il latte proveniente dalle bovine infette può essere impiegato come alimento per animali dallo stesso allevamento unicamente dopo idoneo trattamento termico;6) Il latte di animali sani deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71°C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente;7) Divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi DPR 320/54;8) Il letame deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali dello stesso allevamento e cosparso di disinfettante o ricoperto da uno strato di letame o terra non infetta e così conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le ortocolture. Analoga disinfezione deve essere praticata nei confronti delle urine e dei liquami, nonchè ripetutamente nei locali di ricovero;9) Il fieno, lo strame o qualsiasi materia o sostanza venuta a contatto con animali infetti o le placente debbono essere distrutte, bruciate o interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto



Comune di Montalbano Elicona

Piazza Maria SS. della Provvidenza - 98065 Montalbano Elicona (ME)

Part. IVA 00339970832 - tel. +39.0941679012

ORDINANZA SINDACALE

N. 19 DEL 29/06/2020

ESTRATTO

pag. 2 di 2

disinfettante ai sensi DPR 320/54 e successive modificazioni;
10) Deve essere dato immediato avviso al servizio veterinario dell'A.S.P. di Messina - Distretto di Barcellona P.G. di ogni nuovo caso di malattia e di mortalità o di macellazione di urgenza;
11) Divieto di fare coprire le bovine dell'allevamento da tori di allevamento sani o di pubbliche stazioni di monta, facendo ricorso preferibilmente alla fecondazione artificiale;
12) Il detentore è incaricato dell'adempimento delle norme di cui sopra;
Il Responsabile del Servizio Veterinario è delegato alla firma degli atti inerenti l'autorizzazione allo spostamento degli animali, posti sotto sequestro, destinati al macello (D.P.R. 320/54).
Il Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Messina - Distretto di Barcellona P.G. VV.UU., VV.SS. e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.